

mpiti istituzionali (art. 5, co. 1, D.M. Beni
ità culturali 3.10.2002).

che per questa comunicazione il Ministero
disposto un apposito **modulo** reperibile
o www.beniculturali.it; alla comunicazione
essere **allegata** una **copia dell'atto costitu-**
dello **statuto**.

ENTI del MINISTERO per i BENI e le AT-
CULTURALI: entro il **31 marzo** dell'anno
sivo a quello di riferimento (quindi entro
2009 per le erogazioni relative al 2008), il
ero per i Beni e le Attività culturali, cui
te la vigilanza sull'impiego dei contributi,
trasmettere in via telematica (con le speci-
ecniche indicate nell'Allegato B al Prov. v.
a Entrate 15.3.2002) l'**elenco** nominativo
oggetti erogatori e l'**ammontare** complessi-
ei **fondi** concessi al sistema informativo
enza delle Entrate.

caso in cui il totale delle somme com-
amente spese nell'anno sia **superiore** a
compatibile, entro il successivo **30 aprile**
stero comunica ai **beneficiari** delle erog-
berali in denaro la **quota** di **contributi** a
bettante e la conseguente **somma** da ver-
l'Erario.

stessa comunicazione deve essere tra-
a **in via telematica**, entro la stessa sca-
anche all'**Agenzia delle Entrate**.

RA
II SPORTIVE
TICHE

GUIDA PRATICA

Iva

GRUPPI ASSICURATIVI
SERVIZI STRUMENTALI

di Stefano Ricci

QUADRO NORMATIVO

L'art. 6, L. 13.5.1999 n. 133 [CFF ● 1696] prevede l'esenzione da Iva per le prestazioni di servizi rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'art. 59, co. 1, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Il co. 3, lett. a), del predetto art. 6, L. 133/1999 estende la di-

sciplina speciale alle prestazioni rese a «società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante». ⁽¹⁾

La norma è stata oggetto di alcune recenti modifiche. In primo luogo l'art. 1, co. 262, L.

24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) aveva disposto l'abrogazione della norma a decorrere dall'1.7.2008.

Successivamente, l'art. 82, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6.8.2008, n. 133 ha posticipato all'1.1.2009 l'efficacia dell'abrogazione citata.

PRESTAZIONI di SERVIZI nelle ATTIVITÀ AUSILIARIE - ESENZIONE IVA: l'art. 6, L. 13.5.1999, n. 133 [CFF ● 1696] è finalizzato a consentire ad operatori che effettuano tipicamente operazioni esenti, e che sono, quindi, soggetti al regime di indetraibilità totale o, comunque, di detraibilità parziale dell'Iva corrisposta sugli acquisti, ⁽²⁾ di esternalizzare alcuni servizi necessari per l'esercizio della propria attività, acquistandoli in esenzione Iva, in modo da non «subire» gli effetti negativi dell'imposta indetraibile.

La norma agevolatrice, fortemente voluta per anni dal mondo imprenditoriale bancario ed assicurativo, veniva giustificata, in ambito comunitario, richiamando l'art. 4, della Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388/CEE (Sesta Direttiva) che dava facoltà di considerare i gruppi di imprese quali unico soggetto Iva, a determinate condizioni.

Appaiono poco chiare, invece, le motivazioni

gheranno gli Stati membri a esentare, entro il 31.12.2009, le prestazioni di servizi all'interno di gruppi finanziari e assicurativi a determinate condizioni, le quali differiscono parzialmente dal regime in vigore sino al 31.12.2008.

Ancora una volta, probabilmente, si è assistito a poco tempestive modifiche derivanti esclusivamente da motivazioni «di cassa», anche alla luce delle pesanti penalizzazioni tributarie che hanno subito banche ed assicurazioni nell'ultimo anno.

PROFILO SOGGETTIVO di APPLICAZIONE: analizzando l'aspetto soggettivo di applicazione della norma si deve rilevare come, mentre l'agevolazione fa esplicito riferimento al gruppo bancario, in tema di assicurazioni non sia stata integrata con il D.Lgs. 7.9.2005, n. 209 (Testo unico in materia assicurativa), che ha stabilito positivamente i limiti e presupposti di operatività del

GUIDA PRATICA

c.c. (3)

Secondo autorevole dottrina, (4) la mancanza di una **disciplina analoga** a quella prevista dal co. 2 dell'art. 6, L. 133/1999 [CFF ● 1696], nonché di una **nozione legislativa specifica** di «**gruppo assicurativo**», consente «**di escludere che possano sussistere limitazioni in ordine alla residenza della società capogruppo**. In particolare si porterebbe a concludere che la **disciplina di esenzione** de qua potrebbe ad esempio (...) trovare **applicazione tra società sorelle, entrambe controllate da una capogruppo non residente**».

PROFILO OGGETTIVO di APPLICAZIONE: riguardo all'ambito oggettivo di applicazione dell'esenzione, la norma fa riferimento alle **prestazioni di servizi rientranti** «(...) nell'ambito delle **attività di carattere ausiliario** di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Il Testo unico in materia bancaria e finanziaria richiamato prevede **esplicitamente** come «**per società strumentali si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario all'attività delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici**». (5)

Un ulteriore interessante aspetto, che riguarda l'analisi del requisito oggettivo dell'applicazione della norma, è l'**individuazione delle attività diverse** da quelle **esplicitamente citate** dalla norma, (6) ovvero, i **servizi informatici ed immobiliari**.

Visto il tenore letterale della norma, si ritiene che il richiamo all'**attività di gestione** degli immobili e dei **servizi informatici non debba** avere carattere **esaustivo**, in quanto è da ritenere che il Legislatore, attraverso tale espressa menzione, abbia voluto **evitare l'insorgenza**, in sede applicativa, di ogni **dubbio interpretativo** circa l'**ammissibilità**, tra quelle ausiliarie, delle attività di **gestione** degli immobili e dei servizi informativi, **senza con ciò precludere l'ammissibilità di altre possibili attività**.

Anche in questo caso la norma deve essere

una **serie omogenea di operazioni**, finalizzata ad **agevolare o integrare l'operatività istituzionale delle società del gruppo**.

A tal fine la stessa Isvap, con la Nota 28.4.2004, prot. n. 455123, ha evidenziato come possano «**essere enucleati i seguenti criteri interpretativi per circoscrivere il perimetro della cd. "attività ausiliaria", i quali discendono dal modo stesso in cui è costruita la relazione di "ausiliarità", ossia:**

- **deve trattarsi di attività direttamente rivolta al servizio dell'attività principale come sopra descritta;**
- **deve inserirsi nel ciclo economico dell'altra;**
- **deve risolversi in un rapporto di accessorietà e di complementarietà rispetto all'altra».**

Anche l'Amministrazione finanziaria pare **adeguarsi** a detta interpretazione. In particolare, nella R.M. 9.7.2004, n. 90/E ha precisato che le attività dell'**accertamento del danno** e della **liquidazione del sinistro** possono essere considerate «**ausiliarie**» in quanto per il loro esercizio **non è necessaria** alcuna specifica **autorizzazione** (contrariamente all'esercizio dell'attività assicurativa principale, per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'Isvap), e spiega che tali attività possono essere **delegate in outsourcing ad imprese esterne**.

In relazione ad un **gruppo bancario** (ma il concetto è chiaramente applicabile al caso **assicurativo**), si segnala come l'Amministrazione finanziaria, con la R.M. 25.6.2008, n. 208/E, abbia ritenuto che **non possano beneficiare del regime di esenzione**, previsto dall'art. 6, L. 133/1999 le **prestazioni di servizi rese da società del gruppo** che svolgano attività **rientranti** nel cd. **core business** del committente e non reali servizi strumentali.

Per i motivi sopra esposti la prassi aziendale di questi ultimi anni ha visto l'**utilizzo** di detta **norma** in settori quali quelli dei **centri studi** e delle rilevazioni economiche e statistiche, della selezione del personale, della ricerca scientifica, delle indagini di mercato, del marketing, della consulenza commerciale, legale, tributaria e dell'elaborazione informatica dei dati.

erie omogenea di operazioni, finalizzata ad
 lare o integrare l'operatività istituzionale
 società del gruppo.

tal fine la stessa Isvap, con la Nota
 004, prot. n. 455123, ha evidenziato come
 no «essere enucleati i seguenti criteri in-
 tativi per circoscrivere il perimetro della
 attività ausiliaria», i quali discendono dal
 stesso in cui è costruita la relazione di
 arietà», ossia:

ve trattarsi di attività direttamente rivolta
 servizio dell'attività principale come sopra
 scritta;

ve inserirsi nel ciclo economico dell'altra;
 ve risolversi in un rapporto di accessorie-
 e di complementarietà rispetto all'altra».

che l'Amministrazione finanziaria pare ade-
 a detta interpretazione. In particolare, nella
 0.7.2004, n. 90/E ha precisato che le attività
 accertamento del danno e della liquidazio-
 sinistro possono essere considerate «au-
 » in quanto per il loro esercizio non è ne-
 ria alcuna specifica autorizzazione (contra-
 nte all'esercizio dell'attività assicurativa
 pale, per la quale è necessaria l'autorizza-
 dell'Isvap), e spiega che tali attività posso-
 sere delegate in outsourcing ad imprese
 ne.

relazione ad un gruppo bancario (ma il
 tto è chiaramente applicabile al caso assi-
 vo), si segnala come l'Amministrazione fi-
 ariaria, con la R.M. 25.6.2008, n. 208/E, abbia
 to che non possano beneficiare del re-
 di esenzione, previsto dall'art. 6, L. 133/
 e prestazioni di servizi rese da società del
 o che svolgano attività rientranti nel cd.
 business del committente e non reali servi-
 mentali.

r i motivi sopra esposti la prassi aziendale
 esti ultimi anni ha visto l'utilizzo di detta
 a in settori quali quelli dei centri studi e
 rilevazioni economiche e statistiche, della
 one del personale, della ricerca scientifica,
 indagini di mercato, del marketing, della
 alenza commerciale, legale, tributaria e
 laborazione informatica dei dati.

GUIDA PRATICA

n. 342, la norma ponesse l'ulteriore condizione
 che le predette attività di carattere ausiliario
 fossero rese «esclusivamente» nei confronti delle
 altre società del gruppo.

Per effetto del suddetto intervento legislati-
 vo, l'esclusività nei confronti delle altre società
 del gruppo non è ora più richiesta, per cui l'esen-
 zione in esame «si rende applicabile a tutte le
 prestazioni di carattere ausiliario effettuate nei
 confronti dei soggetti appartenenti al gruppo,
 fermo restando l'assoggettamento ad imposta
 delle prestazioni di servizi rese a soggetti terzi,
 anche se queste rivestono il carattere di ausilia-
 rietà».

PROBLEMI APPLICATIVI: l'ormai prossima entrata
 in vigore della nuova norma ci porta a fare alcu-
 ne considerazioni utili nei processi di pianifica-
 zione fiscale delle imprese.

Se l'abrogazione del regime sarà conferma-
 ta, le imprese esercitanti attività ausiliaria inte-
 ressate dovranno gestire la rettifica del pro-rata
 di detrazione Iva sui beni strumentali utilizzati.
 Ripercorrendo a ritroso la procedura utilizzata
 nel 1999, in occasione dell'entrata in vigore del-
 la norma, si dovrà applicare il disposto del co. 4
 dell'art. 19-bis, D.P.R. 633/1972 [CFF 219a]. (7)

La rettifica riguarderà, in particolare, l'Iva de-
 tratta sull'acquisto di beni entrati in funzione
 negli ultimi 5 anni (10 per gli immobili), a patto
 che il pro-rata di deducibilità sia variato di oltre
 10 punti percentuali rispetto a quello applicato
 nell'anno di effettuazione della detrazione.

La rettifica dovrà essere effettuata aumentan-
 do l'imposta annuale dovuta in ragione di 1/5 (o
 1/10 per gli immobili) della differenza fra l'am-
 montare della detrazione operata e quello corri-
 spondente alla percentuale di detrazione dell'an-
 no di competenza. Si ricorda che esiste la facol-
 tà per le imprese interessate dalla norma di ef-
 ettuare la rettifica anche se la variazione della

percentuale di detrazione non supera i 10 punti,
 a condizione che il criterio sia mantenuto nei 5
 anni successivi e comunicato nella dichiarazio-
 ne annuale Iva.

L'art. 82, co. 14-16, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv.
 con modif. con L. 6.8.2008, n. 133 (cd. «manovra
 d'estate») ha introdotto, inoltre, l'obbligo di re-
 gistrazione dei contratti di locazione di immobi-
 li, posti in essere all'interno dei gruppi bancari
 o assicurativi, assoggettati allo speciale regime
 di esenzione.

Si deve, infatti, rilevare come, curiosamente,
 detti contratti fossero rimasti esclusi dall'esten-
 sione degli obblighi di registrazione in termine
 fisso di cui all'art. 35, co. 8-10-sexies, D.L. 4.7.2006,
 n. 223, conv. con modif. con L. 4.8.2006, n. 248
 [CFF 1806, 2629 e 2320], (8) in quanto la norma,
 prima della modifica, faceva esplicito riferimen-
 to solo ai contratti soggetti all'esenzione di cui
 all'art. 10, co. 2, D.P.R. 633/1972 [CFF 210] e non
 a quelli esenti in relazione ad una norma specia-
 le, quale quello in oggetto.

Tutti i contratti in corso al 25.6.2008 sconte-
 ranno, quindi, l'imposta di registro nelle misure
 ordinarie, (9) ovvero l'1% per gli immobili stru-
 mentali e il 2% per gli abitativi.

In attuazione di questa ultima norma è stato
 emanato il Provvedimento 6.10.2008, che ha pre-
 visto esplicitamente che la registrazione debba
 avvenire in via informatica, a prescindere dal
 numero di contratti da registrare, entro il
 30.11.2008.

Da ultimo si deve segnalare che tutti gli ope-
 ratori del settore hanno valutato negativamente
 le modifiche legislative sin ad oggi emanate, ma
 si deve rilevare come, in effetti, in alcuni casi
 particolari, ad alta intensità di circolazione di
 capitale, come quello immobiliare, la norma
 possa portare alcuni benefici, quali la detraibili-
 tà dell'Iva corrisposta sugli acquisti di immobili
 strumentali effettuati negli ultimi esercizi.

(7) Si possono vedere, tra le altre la Circolare Abi n. 23/1999, indirettamente confermata dalla C.M. 14.1.2000, n. 12/E.

(8) Questa disposizione ha, infatti, introdotto l'obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione di fabbricati, siano essi a uso abitativo o strumentali.